



Associazione Giovanile Romana di Mandolino E Chitarra

"UN PIZZICO DI NOTE"



Verbale n. 1/2021

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021, il giorno 28 febbraio, alle ore 15.00, in modalità telematica in ragione delle prescrizioni restrittive conseguenti alla pandemia da Covid-19, in Roma, in prima convocazione con invito del Presidente tramite whatsapp dell'Associazione del 22 febbraio 2021, e l'anno 2021, il giorno 7 marzo, alle ore 10.30, sempre in modalità telematica (videoconferenza con piattaforma Zoom) per le medesime ragioni, in Roma, in seconda convocazione con invito del Presidente tramite email del Direttivo del 28 febbraio 2021, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione in intestazione indicata.-----/

Il Presidente dell'Associazione, Patrizia CANNULI, previa verifica dell'effettivo collegamento in video ed in audio e della sussistenza di deleghe ricevute via email, rileva che sono presenti, in proprio e per delega, i seguenti n. 26 associati su 30 iscritti, accertandone l'identità e la legittimazione:-----/

1. CANNULI Patrizia, Presidente;-----/
 2. BRUNO Massimo, Vice Presidente;-----/
 3. BELLÒ Carla, Tesoriere;-----/
 4. BOCCHINO Mariacarla, Segretario;-----/
 5. BIANCHI Maria Letizia, Rappresentante dei Musicisti;-----/
 6. M.° MIRARCHI Francesco, Direttore Artistico;-----/
 7. M.° GIUDICE Fabio;-----/
 8. M.° MENDITTO Fabio;-----/
 9. BETANCOURT PRZETOCKA Sabina, rappresentata da PRZETOCKA Monika (genitore);--/
 10. BRUNO Valerio, rappresentato da BRUNO Massimo (genitore);-----/
 11. DE LUCA Gabriele, rappresentato da DE LUCA Pierluigi (genitore);-----/
 12. DE LUCA Pierluigi;-----/
 13. de' SANTIS Laura, rappresentata da de' SANTIS Renato (genitore);-----/
 14. de' SANTIS Renato;-----/
 15. D'OVIDIO Federico, con delega a BELLÒ Carla;-----/
 16. D'OVIDIO Massimo, con delega a BELLÒ Carla;-----/
 17. FERRARA Daniele, nel cui interesse partecipa MONTELEONE Rosaria (genitore);---/
 18. INGRAVALLE Claudio;-----/
 19. INGRAVALLE Matteo, rappresentato da CANNULI Patrizia (genitore);-----/
 20. MANTI Carmela;-----/
 21. POZZI Rossella;-----/
 22. SPADA Alessandro;-----/
 23. SPADA Dario, rappresentato da SPADA Alessandro (genitore);-----/
 24. SPADA Vittoria, nel cui interesse partecipa TASSONE Nadia (genitore);-----/
 25. TASSONE Nadia;-----/
 26. TENAGLIA Francesco, con delega a BIANCHI Maria Letizia.-----/
- Pertanto, dichiara validamente costituita l'Assemblea. Si assicura, altresì:-----/

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7 Acilia

Registrazione in data 30-03-2021

Verificato € (Euro) IL DIRETTORE



Associazione Giovanile Romana di Mandolino E Chitarra "UN PIZZICO DI NOTE"

- che il Segretario verbalizzante Mariacarla BOCCHINO possa adeguatamente percepire la discussione e la votazione assembleare;-----/
- che gli associati presenti possano intervenire e partecipare correttamente alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----/

Il Presidente, quindi, dà atto che si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione al fine di deliberare sul seguente **ordine del giorno**:-----/

- ✓ **modifica dello Statuto e della denominazione dell'Associazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore.**-----/

Il Presidente illustra le finalità e i potenziali benefici derivanti dall'iscrizione all'Albo del Terzo Settore. Dopo oltre un anno e mezzo di attività con risultati positivi, l'Associazione intende, infatti, accreditarsi per interloquire con enti pubblici e privati, accedere ad eventuali finanziamenti ed agevolazioni fiscali ed accrescere la propria visibilità sul territorio. L'iscrizione fra gli Enti del Terzo Settore è propedeutica anche all'efficace partecipazione ai bandi di concorso, quale quello del MIUR (Decreto Dipartimentale n. 1518 del 30 ottobre 2020, scaduto il 9 dicembre 2020), per cui è già stata presentata domanda. Tali motivi hanno portato a proporre la **modifica dello Statuto dell'Associazione**, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) per l'**acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale**. Tra le modifiche è inclusa la **variazione della denominazione** dell'Associazione da "Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra 'Un Pizzico di Note'" a "**Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra 'Un Pizzico di Note' - APS**".-----/

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli del testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate. Il nuovo testo dello Statuto, inviato anticipatamente ai soci, è stato redatto con l'ausilio tecnico-giuridico del Centro di Servizi per il Volontariato (CSV) della Regione Lazio. Esso recepisce molti contenuti dello Statuto vigente ma è più stringente dal punto di vista organizzativo e procedurale, in ragione pure dei maggiori controlli da parte degli organismi statali preposti, in relazione agli eventuali finanziamenti ricevuti. Sottolinea soprattutto la natura volontaria e gratuita dell'attività prestata. La differenziazione tra Soci è superata poiché la normativa è ispirata a criteri di eguaglianza e non discriminazione fra gli associati, identificati in tutti coloro che versano una quota associativa. L'unico rilievo hanno gli associati "volontari", che prestano gratuitamente ed in modo continuativo la loro opera per la gestione e lo sviluppo dell'Associazione – per ora identificabili nei membri del Consiglio Direttivo e nei Maestri – per i quali è obbligatoria la stipula di un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per malattia/infortunio legati all'esercizio delle attività di volontariato. Gli associati Musicisti sono connotati come beneficiari, in armonia, peraltro, con la vocazione dell'Associazione: riunire Musicisti minorenni, anche infra-quattordicenni.-----/

Detto Statuto, così come modificato e composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea Straordinaria all'unanimità. Il Presidente, quindi, attestando la sussistenza del *quorum* deliberativo per la modifica dello Statuto, dichiara approvato il nuovo Statuto sociale, che **si allega al presente verbale come Allegato A.**-----/

Il Presidente, poi, dispone la conservazione agli atti del nuovo Statuto, che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).-/ L'Assemblea dà mandato al Presidente di proseguire anche con il conseguente adempimento a titolo oneroso: assicurazione dei soci "volontari" previa verifica, per i Maestri, della validità della già attivata copertura assicurativa.-----/



Associazione Giovanile Romana di Mandolino E Chitarra
"UN PIZZICO DI NOTE"

Non essendovi null'altro da deliberare, **alle ore 11.40 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Straordinaria**, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.-----/

Roma, 7 marzo 2021

Presidente

Patrizia Canale

Segretario

Marcos Bocchino

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Associazione Giovanile Romana di Mandolino e Chitarra Un Pizzico di Note - APS"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apolitica, laica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) e i), del D. Lgs. n. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. Scopo dell'Associazione è principalmente la formazione musicale, artistica, culturale e umana. Si propone di incrementare e valorizzare l'attività musicale ed in particolare la pratica degli strumenti a plectro e a pizzico, nonché di realizzare iniziative di utilità sociale volte a stimolare la curiosità e l'interesse verso la musica e la cultura in genere.
5. L'Associazione ha un particolare orientamento ai giovani musicisti e persegue le attività di interesse generale mediante:
 - la promozione della musica solistica e d'orchestra;
 - la formazione dei musicisti associati e l'ampliamento del loro numero;
 - la promozione della cultura musicale a favore della popolazione e della gioventù in particolare;
 - il patrocinio di concorsi, convegni, dibattiti, conferenze e manifestazioni e/o la collaborazione alle iniziative promosse da altri Enti ed Associazioni;

 1

- l'organizzazione di rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri musicisti/ensemble;
- l'organizzazione di corsi di formazione musicale e di strumento;
- la partecipazione a concorsi;
- l'organizzazione ed il patrocinio di concorsi di composizioni originali moderne, volti alla produzione e diffusione del repertorio originale per strumenti a plectro ed a pizzico;
- l'organizzazione di scambi e gemellaggi con altre orchestre e associazioni, italiani ed esteri;
- la promozione, il recupero e la conservazione del repertorio musicale;
- la collaborazione con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura;
- la promozione dell'evoluzione artistica del gruppo "Le pizziche" e la formazione di ulteriori ensemble.

Oltre che nel settore degli strumenti a plectro e a pizzico, l'Associazione potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che si riterranno opportuni.

6. L'Associazione può, inoltre, svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'Associazione svolge, altresì, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con le loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni l'iscrizione all'Associazione è subordinata al consenso dei genitori o di chi ne ha la tutela legale. Il consenso dovrà essere dato per iscritto al momento della presentazione della domanda di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

5. Sono associati anche i soci onorari, persone fisiche e giuridiche, che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

pc 2
fclb

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I

PC
WLB 3

soci minorenni potranno partecipare all'Assemblea e saranno rappresentati nel voto da un genitore o da chi ne ha la tutela legale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche in modalità telematica) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Re

4

MB

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (anche in modalità telematica) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione.

PC 5


Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con maggioranze ordinarie;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario competono:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura delle tempestive convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spettano i compiti di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:

PC 6
MBB

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, a cui vanno indirizzate eventuali richieste di accesso.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

RC 7


Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Roma, 7 marzo 2021

Il Presidente Patrizia Cannuli

Patrizia Cannuli

Il Segretario Mariacarla Bocchino

Mariacarla Bocchino